



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

Registro Generale n. 322

ORDINANZA N. 296 DEL 07-07-2018

Prot. n. 10595

Albo n. 1016

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi del d.lgs 267/2000 di demolizione parziale dell'immobile sito in Fraz. Venamartello di Acquasanta Terme, foglio di mappa 34 particella 78

Premesso che alle ore 3.36 del 24-08-2016 si è verificata una forte scossa sismica seguita da una significativa attività tellurica;

Considerato che:

- che l'evento sismico del 26-10-2016, con registrate scosse di magnitudo 5.4 e 5.9, ha notevolmente aggravato la condizione di agibilità degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- che in data 30-10-2016 si è verificato un nuovo evento sismico di elevatissima potenza, magnitudo 6.5, che ha compromesso le condizioni statiche degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- che in data 18-01-2017 si è verificato un ulteriore evento sismico di magnitudo 5.5 aggravando le situazioni già precarie degli immobili in precedenza danneggiati;

Rilevato che in conseguenza ai gravi eventi sismici si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, causata dalla lesione e dal danneggiamento di infrastrutture pubbliche e di fabbricati privati situati nel territorio interessato, che comportano un consistente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche o private con pericolo di compromissione della pubblica incolumità anche verso altri fabbricati agibili;

Preso atto che il fabbricato sito in Acquasanta Terme, Fraz. Venamartello censito catastalmente al foglio di mappa 34 particella 78 è stato danneggiato dal sisma e dal persistente sciame sismico in atto;

Accertato che l'immobile risulta catastalmente di proprietà:

- Sig.ra Salvucci Gisella, nata in Offida il 03/04/1957;
- Sig. Vagnoni Nazzareno, nato in Appignano del Tronto il 21/09/1949;

Considerata la conclusione delle attività GTS con nota del CCR in data 14/06/2017;

Vista la richiesta inoltrata da questa Amministrazione al Dipartimento regionale di protezione civile, al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per le Marche, al Comando Provinciale dei VV. FF. di disponibilità di tecnici per pareri e valutazioni su demolizioni di edifici danneggiati dagli eventi sismici;

Visto il verbale dei sopralluoghi svolti in data 03 maggio 2018 appositamente redatto dai Tecnici incaricati della verifica delle condizioni statiche e di sicurezza strutturale e degli impianti, relativi all'immobile interessato dall'evento dalla quale si rileva: *"Considerato il grave dissesto ed il quadro fessurativo e deformativo, si prescrive lo smontaggio controllato dei piani primo e sottotetto"*;

Ravvisata, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare evidenti pericoli per la circolazione e l'incolumità dei passanti, mediante interventi di smontaggio controllato e messa in sicurezza senza spese a carico dei proprietari dei suddetti immobili, per i quali, alla luce delle verifiche attuate, resta esclusa qualsivoglia possibilità di ripristino;

Vista l'ODPC 389 del 28-08-2016 art. 3 co. 2;

Atteso che:

- l'intervento di che trattasi rientra nelle fattispecie indicate al comma 2 della succitata Ordinanza in quanto, in particolare, finalizzato a garantire interventi di ripristino della viabilità e la messa in sicurezza della strada Comunale;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

- esiste un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica dovuto all'aggravarsi della minaccia di crollo sulla strada comunale dell'edificio;
- al sopralluogo in cui è stato redatto il richiamato verbale era presente un funzionario del Mi.B.A.C.T.;

Dato atto che l'intervento oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità e di comprovata utilità pubblica;

Ritenuto di dover tutelare la pubblica incolumità e garantire il transito sulla pubblica via, provvedendo, per il tramite dell'Ufficio Tecnico Comunale attraverso ditta esterna, al puntellamento del suddetto fabbricato come riportato nel verbale sopra richiamato;

Viste le note procedurali della Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.) prot. n. UC/TERAG16/0047429 del 15-09-2016 e prot. n. UC/TERAG16/0048130 del 19-09-2016;

Tenuto conto delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13/10/2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*;

Accertato che:

- l'intervento risulta necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità per quanto sopra riportato;
- la messa in sicurezza dell'edificio deve essere effettuata con estrema urgenza;

Viste:

- l' OCDPC n.388 del 26/08/2016;
- l' OCDPC n.388 del 28/08/2016;
- l' OCDPC n.391 del 01/09/2016;
- l' OCDPC n.393 del 13/09/2016;

Visti:

- l'art.108 del D.Lgs n.112/1998;
- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt.50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente statuto comunale;

Visto l'art. 1 comma 2-septies della Legge n. 45 del 10.04.2017: *"La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati."*;

ORDINA

- 1) la demolizione parziale, secondo le indicazioni riportate nel verbale di sopralluogo e/o comunque in funzione della finalità della presente ordinanza, senza spesa alcuna a carico degli interessati, al fine di tutelare la pubblica incolumità, dell'immobile sito in Venamartello di Acquasanta Terme, censito al foglio di mappa 34 particella 78 di proprietà:
 - Sig.ra Salvucci Gisella, nata in Offida il 03/04/1957;
 - Sig. Vagnoni Nazzareno, nato in Appignano del Tronto il 21/09/1949;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

- 2) l'avvio delle operazioni di rimozione delle macerie trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo della presente Ordinanza, da parte del soggetto gestore del servizio di raccolta Picenambiente s.p.a.
- 3) la notifica della presente Ordinanza al Comando di Polizia Municipale

INDIVIDUA

Ai sensi della L. 90 del 07-08-1991 quale responsabile del procedimento l'arch. Stefano Lo Parco dell'ufficio tecnico comunale, contattabile al n. 0736-8012.62 int. 425, e che gli atti relativi al presente provvedimento sono disponibili per la visione o l'estrazione di copia presso l'ufficio del responsabile del procedimento.

DISPONE

- che le opere di demolizione e di messa in sicurezza siano eseguite a cura di Ditta incaricata preposta a tale compito;
- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune anche per le finalità di cui all'art. 1 comma 2-septies della Legge n. 45 del 10.04.2017;
- copia della presente ordinanza sia notificata:
 - o ai proprietari degli immobili come sopra individuati;
 - o al C.C.R. Marche – Soggetto Attuatore;
 - o alla Prefettura uffici di Ascoli Piceno;
 - o al Servizio ITE della Regione Marche - PF. Presidio Territoriale Ex Genio Civile Ascoli Piceno
 - o alla stazione dei Carabinieri di Acquasanta Terme (AP)
 - o alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno
 - o Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT)

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Marche entro gg. 60 (sessanta) dalla data di notifica;
- straordinario al Capo dello Stato entro gg.120 (centoventi) dalla data di notifica.

IL SINDACO

(*DOTT. STANGONI SANTE*)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-07-2018 al 22-07-2018

Lì 07-07-2018

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

AGENTE P.L.

Alessandro Ranciaffi

Fabio Bosica